

## Protocollo d'Intesa

Tra

**Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità**, (di seguito, per brevità "DGMC"), con sede in Via Damiano Chiesa 24, 00136, Roma, C.F. 97113870584, in persona del suo Capo Dipartimento, dott. Antonio Sangermano, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto

e


**Fondazione Severino Onlus**, (di seguito, per brevità, "Fondazione"), con sede in via Porto Fluviale 35, 00154 Roma, C.F. 96441580584, in persona del legale rappresentante Prof.ssa Avv. Paola Severino, munito dei necessari poteri ed abilitato alla firma del presente atto;

### Premesso che

- a. Il **DGMC** è un'articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia, deputata alla tutela e alla protezione giuridica dei minori, nonché al trattamento dei giovani che commettono un reato;
- b. Il **DGMC** si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti;
- c. Il **DGMC** è deputato alla tutela, alla protezione giuridica dei minori e giovani adulti e a favorire percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni



- d. Il **DGMC** in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori, della prevenzione e del contrasto alla devianza minorile, della prevenzione e del contrasto ai reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, al terrorismo, all'immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani, alla pedofilia e alla pedopornografia;
- e. Il **DGMC** svolge funzioni di indirizzo legislativo, programmazione e coordinamento in materia socioassistenziale e sanitaria e di tutela e protezione giuridica dei minori e di contrasto alla criminalità minorile;
- f. Il **DCMC** attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, anche in collaborazione con soggetti terzi e operatori del terzo settore, al fine di assicurare l'inclusione sociale dei minori e dei giovani adulti che transitano nel circuito penale;
- g. La **Fondazione** è una Onlus che opera nel terzo settore e si occupa di offrire supporto, assistenza e orientamento gratuiti a detenuti ed ex detenuti, di sostenere il merito, di fornire e implementare percorsi di risocializzazione e reinserimento lavorativo attraverso la formazione ed il lavoro, nell'ottica di contribuire alla funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27, III comma, Cost.;
- h. La **Fondazione** promuove, elabora e realizza progetti finalizzati ad offrire opportunità di risocializzazione e reinserimento del condannato attraverso la formazione ed il lavoro, con lo scopo ultimo di favorire l'abbattimento del tasso di recidiva, l'aumento del livello di occupazione delle persone svantaggiate, detenuti, ex detenuti e giovani adulti e di sensibilizzare imprese e società sulle opportunità legate all'occupazione di soggetti sottoposti a pena;
- i. La **Fondazione** promuove modelli di cooperazione pubblico-privato fra amministrazioni pubbliche, imprese ed enti non commerciali per l'implementazione di strumenti di risocializzazione del detenuto, anche attraverso l'individuazione e l'elaborazione di *best practices* utili per la collaborazione fra imprese e amministrazione penitenziaria;
- j. La **DGMC** e **Fondazione**, con il presente Protocollo, coerentemente con i propri profili istituzionali e in osservanza dei propri indirizzi strategici, sono interessati a promuovere in sinergia i valori della risocializzazione dei minorenni e giovani sottoposti a procedimento penale, in ottemperanza a quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, e ad individuare le aree di comune interesse nell'ambito delle quali attivare e sviluppare un'ampia collaborazione;



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left and several smaller initials on the right.

## Visto

- la Legge n. 328/2000, che chiama gli enti locali, le regioni e lo stato, in sinergia con il terzo settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di percorsi e possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali, come previsto dall'art. 2 della suddetta legge, sono indicati espressamente gli individui sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

- la Legge n. 354/1975 e il D.P.R. n. 230/2000, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche, il Decreto Legislativo 121/2018 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni", nonché il D.P.R. n. 488/1988, in materia di "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.lgs. n. 272/1989, norme di attuazione e coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 488/1988 e successive modifiche, che riconoscono quale elemento fondamentale del trattamento l'offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;


## Stipulano e convengono quanto segue

### Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.


### Art.2 Oggetto

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti, in base alle proprie competenze, facoltà e prerogative, intendono promuovere iniziative congiunte, al fine di individuare strumenti e progettualità volti al conseguimento di obiettivi comuni in tema di formazione e accesso al mercato del lavoro di minorenni e di giovani sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nonché collaborare nella individuazione di strumenti, anche di matrice didattica e scientifica, per implementare l'efficacia delle misure più idonee al perseguimento della finalità rieducativa della pena e all'abbattimento del tasso di recidiva fra i più giovani.



La collaborazione nei suddetti settori avverrà attivando le attività di seguito elencate:

- a) ideazione, programmazione, promozione e realizzazione di progettualità, percorsi educativi, culturali e formativi, anche di alta specializzazione, finalizzati ad agevolare l'accesso alla formazione e al lavoro e al reinserimento sociale di soggetti minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale, tenendo conto delle specifiche esigenze del minore/giovane adulto e delle peculiarità del contesto sociale e territoriale;
- b) progettazione ed eventuale realizzazione di attività di formazione per il personale degli Istituti e Servizi Minorili, di enti e imprese, su aree tematiche riguardanti la tutela del minore, la prevenzione del disagio e della criminalità giovanile e la risocializzazione nell'ottica dell'abbattimento del tasso di recidiva e di abbandono scolastico;
- c) implementazione di processi di co-progettazione, quali opportunità di sviluppo di politiche di welfare adeguate ai contesti socioeconomici territoriali e capaci di affrontare i problemi connessi all'abbandono scolastico e alla preparazione dei minorenni e giovani adulti all'inserimento sociale e lavorativo;
- d) sviluppo, anche mediante la partecipazione a bandi nazionali e comunitari e tramite l'istituzione di network progettuali, di una collaborazione strategica avente ad oggetto la formazione dei minori, le esigenze di assistenza sociale e sanitaria e di promozione della solidarietà sociale;
- e) condivisione e sviluppo di dati, informazioni e best practices, al fine di favorire l'implementazione di modelli di cooperazione pubblico-privato fra enti pubblici, imprese e Servizi minorili, orientati ad accrescere e agevolare l'accesso alla formazione e al mercato del lavoro per minorenni e giovani adulti sottoposti a procedimento penale;
- f) promozione di attività volte a sensibilizzare enti pubblici e imprese circa la condizione di disagio socio-economico dei soggetti minorenni e di giovani adulti sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, in regime detentivo o in misure alternative alla detenzione, al fine di promuovere percorsi di risocializzazione, reinserimento sociale, formazione, occupazione e innovazione culturale ed economica etica e sostenibile, nell'ottica del perseguimento di obiettivi di responsabilizzazione dell'individuo e dell'impresa e di abbattimento del tasso di recidiva;



- g) collaborazione nella redazione di studi e/o pubblicazioni su aree tematiche specifiche del presente Protocollo, attraverso la raccolta e condivisione sistematica di dati e il monitoraggio di esperienze e dei processi socioeducativi;
- h) cooperazione e promozione di convegni e seminari internazionali, anche in collaborazione con partner e altri promotori, al fine di coinvolgere la comunità scientifica ed imprenditoriale e le parti sociali nella diffusione delle attività e ricerche prodotte, anche mediante la promozione dei contenuti del presente Protocollo e delle relative attività su siti internet, social e media;
- i) sviluppo di sinergie in ogni altra attività che verrà individuata dalle Parti come utile e vantaggiosa per il raggiungimento degli scopi sopra indicati.

### **Art.3 Comitato di indirizzo**

Per l'individuazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Protocollo di intesa, verrà costituito un Comitato di indirizzo composto dai seguenti referenti delle Parti:


- Per DGMC
  - (i) Capo Dipartimento Dott. Antonio Sangermano
  - (ii) Dirigente Ufficio I DGPRAM Dott.ssa Cira Stefanelli
- per Fondazione
  - (iii) Prof. Avv. Paola Severino
  - (iv) Avv. Eleonora Di Benedetto

Il Comitato di indirizzo avrà il compito di identificare le specifiche tematiche nell'ambito dei settori elencati all'art. 2 ovvero in altre aree di comune interesse. Inoltre, avrà il compito di stabilire le modalità operative con riferimento alle attività da intraprendere.

Variazioni dei referenti del Comitato di indirizzo dovranno essere comunicate all'altra parte in forma scritta.

### **Art.4 Durata e rinnovo**

Il presente accordo di collaborazione ha validità ed efficacia da settembre 2023 fino a settembre 2026 e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative attuate, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.



**Art.5**  
**Recesso**

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a./r., ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

**Art. 6**  
**Oneri economici**

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

**Art.7**  
**Foro competente**

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo - qualora non risolta dalle parti in via amichevole - sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Art.8**  
**Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali impiegati ai fini dell'esecuzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

**Art.9**  
**Riservatezza**

Le parti si obbligano, anche per i propri dipendenti, collaboratori e/o per i terzi eventualmente utilizzati per l'esecuzione del presente contratto, a non divulgare senza autorizzazione scritta della controparte, se non in forza di obblighi di legge, ogni e qualsiasi informazione ricevuta per iscritto, oralmente, attraverso mezzi o supporti informatici inerente alle proprie attività, incluso il presente protocollo di intesa.



**Articolo 10**  
**Promozione dell'immagine**

Al fine di tutelare e promuovere l'immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art.2 dell'Accordo stesso, previo consenso espresso delle Parti.

**Art. 11**  
**Referenti**

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata presso i seguenti indirizzi:

Dipartimento di Giustizia e di Comunità Minorile

c.a. Dott. Antonio Sangermano  
Via Damiano Chiesa, 24 – ROMA  
Email: antonio.sangermano@giustizia.it

c.a. Dott.ssa Cira Stefanelli  
Via Damiano Chiesa, 24 – ROMA  
Email: cira.stefanelli@giustizia.it

Fondazione Severino

c.a. Prof.ssa Avv. Paola Severino  
Via del Porto Fluviale 35 - ROMA  
Email: \_\_\_\_\_

c.a. Avv. Eleonora Di Benedetto  
Via del Porto Fluviale 35 - ROMA  
Email: e.dibenedetto@fondazione Severino.org


**Art. 12**  
**Modifiche**

Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le parti.


Roma,

**Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità**

Capo Dipartimento  
Dott. Antonio Sangermano




Dirigente Ufficio I DGPRAM  
Dott.ssa Cira Stefanelli



**Fondazione Severino**

Prof. Avv. Paola Severino



Avv. Eleonora Di Benedetto

